



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 14/08/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di valutazione impatto ambientale. Società Co.Ce.Bit.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

Considerata la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME

giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero fino ad un massimo di 150.0000 tonnellate annue, ovvero fino a 500 tonnellate al giorno, nello stabilimento di proprietà della società Co.Ce.Bit. s.r.l. sito in Contrada Autigno, Brindisi, foglio catastale n. 62, p.lla 288, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il proponente è tenuto a presentare domanda di iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti, ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nella seconda classe di attività di cui al D.M. 350/1998; la domanda deve contenere la documentazione richiamata al comma 3 del medesimo articolo;
2. la quantità totale di rifiuti inerti da avviare a recupero tramite operazioni R13 ed R5 non potrà superare le 150.000 tonnellate annue ripartite secondo le tre tipologie indicate:
  - tipologia 7.1, 50.000 tonnellate/anno;
  - tipologia 7.6, 52.240 tonnellate/anno;
  - tipologia 7.31bis, 47.760 tonnellate/anno;
3. le area di messa in riserva dei rifiuti in attesa di recupero devono essere tenute distinte in base alle tipologie e devono essere chiaramente indicate da adeguata cartellonistica, così come l'area di deposito del materiale recuperato;
4. nello stabilimento, così come indicato nel progetto non possono essere presenti più di 2.550 tonnellate di rifiuti da destinare alla messa in riserva, ovvero più di 1.500 m<sup>3</sup> e non possono essere presenti più di 3.500 m<sup>3</sup> (6.000 tonnellate) di materie prime seconde;
5. il valore limite per le emissioni diffuse di polveri totali è 5 mg/Nm<sup>3</sup>: i campionamenti devono avvenire in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali (ED1), dei cumuli di rifiuti da trattare (ED2) e

delle materie prime seconde recuperate (ED3);

6. la società dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia e all'ARPA Brindisi;

7. dovranno essere previsti dei dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali polverulenti derivanti dall'attività;

8. le attività di frantumazione e recupero dovranno essere sospese in giornate particolarmente ventose;

9. la società dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo, durante l'esercizio dell'attività e con cadenza semestrale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del controllo, oltre che la localizzazione in planimetria dei punti adottati per i campionamenti;

10. i cumuli di rifiuti e materiale polverulento devono essere umidificati tramite adeguata nebulizzazione, utilizzando come riserva le acque meteoriche raccolte e trattate. I cumuli di materiale recuperato, così come si evince dal progetto, saranno coperti con teli mobili;

11. la società dovrà provvedere, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico da polveri, alla diminuzione delle altezze di caduta del materiale polverulento e alla copertura del frantoio, dei vagli e dei nastri;

12. la società dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;

13. le tipologie di rifiuto prodotte dall'attività e non rientranti nelle tipologie 7.1, 7.6 e 7.31bis devono essere smaltite secondo quanto dettato dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

14. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da evitare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche al danneggiamento delle pavimentazioni stradali;

15. la barriera verde posta perimetralmente all'impianto dovrà essere ampliata tramite la piantumazione di alberi a medio/alto fusto lungo tutto il perimetro dell'impianto e mantenuta in perfetta efficienza con adeguato sviluppo vegetazionale delle piante, al fine di contenere le emissioni di polveri e l'inquinamento acustico. Tale barriera perimetrale dovrà raggiungere un'altezza almeno pari a 4,5 m;

16. dovranno essere rispettati i limiti di emissione acustica stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica vigente nel Comune di Brindisi: il rilevamento dei livelli di inquinamento acustico, nei pressi dell'impianto ed in un arco di 600 m dallo stesso, dovrà essere eseguito a cura di tecnico abilitato con cadenza semestrale e con impianto in esercizio a regime di potenza;

17. in caso di superamento dei limiti di inquinamento acustico, la società dovrà farsi carico del piano di adeguamento previsto dalla normativa di settore.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

La Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 3, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/01.

Il presente provvedimento

- deve essere notificato al Comune di Brindisi, ad ARPA Puglia DAP Brindisi, alla Regione Puglia - Servizio Ecologia (Ufficio Gestione Rifiuti e Ufficio VAS) al Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
- deve essere notificato al proponente con l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, c. 3 della L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia;
- deve essere pubblicato, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia. Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro sessanta (60) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Per il Dirigente Pasquale Epifani

Il responsabile P.O. Stefania Leone

---